



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

(OEV)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3

³ I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Sono fatti salvi gli atti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806. Essi sono elencati nell'allegato 5.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 5 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 10 giugno 2022 [alle ore 18.00]².

¹ RS 142.204

² Pubblicazione urgente del 10 giugno 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 5
(art. 8 cpv. 3)

Atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806

Regolamento d'esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione del 27 aprile 2022 sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18

